

17.1000

A.S. 1586

Emendamento

All'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «un apposito fondo con dotazione di» sostituire le parole: «25 milioni di euro annui» con le seguenti: «65 milioni di euro annui».

Conseguentemente:

All'articolo 27, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

Conseguentemente:

alla Rubrica, dopo le parole: «prima casa» aggiungere le seguenti: «e rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione».

Conseguentemente:

All'articolo 76, comma 1, le parole: «A decorrere dal 1° marzo 2020», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2020».

Conseguentemente:

L'articolo 78 è sostituito dal seguente:

Art. 78

(Fringe benefit auto aziendali)

1. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente «a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di CO₂), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo

d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/Km ma non a 190 g/Km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021;”.

2. Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

Conseguentemente:

All'articolo 79 apportare le seguenti modifiche:

- a) nel comma 1, le parole da: “L'imposta non è dovuta” a “legge 27 dicembre 2002, n. 289”, sono sostituite dalle seguenti: “Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.”;
- b) il comma 5, è sostituito dal seguente: “5. Non è considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI sui quali l'imposta di cui al comma 1 sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche di cui al medesimo comma 1.”;
- c) al comma 6, nell'alinea, dopo le parole: “dei MACSI”, sono aggiunte le seguenti: “, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari.”;
- d) nel comma 7, le parole “1 euro” sono sostituite dalle seguenti: “0,50 euro”;
- e) nel comma 8, le parole “Agenzia delle entrate”, sono sostituite dalle seguenti: “Agenzia delle dogane e dei Monopoli”;
- f) nel comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “ L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica di cui al comma 1, contenuta nei MACSI, che provenga da processi di riciclo.”;
- g) nel comma 14, le parole: “dell'Agenzia delle entrate e”, sono soppresse;
- h) nel comma 15, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando

per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione”.

- i) Il comma 18 è sostituito dal seguente: “18. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro il mese di febbraio dell'anno 2020 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo con particolare riguardo alla identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 8, alle modalità per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 1 a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI, alle modalità di rimborso dell'imposta previsto dal comma 9, allo svolgimento delle attività di cui al comma 14, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 15. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate.”;
- l) Nel comma 20, le parole: “Alle imprese attive nel settore”, sono sostituite dalle seguenti: “In coerenza con gli obiettivi che saranno compiutamente delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, alle imprese attive nel settore”.

Conseguentemente:

L'articolo 87 è soppresso.

Conseguentemente:

l'articolo 98 è sostituito dal seguente: “Art. 98 (Rettifica Fondo di solidarietà comunale).

“1. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è incrementata di 100 milioni di euro annui.

2. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente: «d-quater) destinato quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a specifiche esigenze di correzione nel riparto del fondo di solidarietà comunale, da individuare con i DPCM di cui al secondo e terzo periodo. I comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali.»».

3. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui all'articolo 95.

4. Al comma 449, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000 sino all'anno 2019 e a euro 3.753.279.000 a decorrere dall'anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

Conseguentemente:

All'articolo 99 comma 2, sostituire le parole “è incremento di 214 milioni di euro per l'anno 2020” con le seguenti “è incremento di 509 milioni di euro per l'anno 2020”.

Conseguentemente

All'articolo 2, comma 1, le parole “non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro per l'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti “non inferiore a 918 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.032 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.822 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1.543 milioni di euro per l'anno 2024”.

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 87, è inserito il seguente

Art. 87-bis

(Estromissione dei beni immobili imprese individuali)

Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in

essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

Conseguentemente:

All'articolo 89, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le imposte sostitutive di cui ai commi 6 e 7 sono versate: per importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 89 aggiungere il seguente:

ART. 89- bis

(Modifiche all'ambito soggettivo dell'IVIE e dell'IVAFE)

1. All'articolo 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, dopo le parole: "a qualsiasi uso destinati", le parole: "dalle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti "da soggetti";

b) al comma 14, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 13 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, proprietari dell'immobile ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Nei casi di esonero previsti dall'articolo 4, comma 3, del citato decreto legge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il

contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta.";

c) al comma 18, dopo le parole: "libretti di risparmio detenuti all'estero", le parole: "dalle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "da soggetti";

d) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

"18-bis. Soggetti passivi dell'imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167";

e) al comma 22, dopo le parole: "le disposizioni previste per", le parole: "l'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono sostituite dalle seguenti: "le imposte sui redditi".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 2020.

Conseguentemente:

L'articolo 91 è sostituito dal seguente:

"Art. 91 - Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione.

1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

a) concessioni autostradali;

b) concessioni di gestione aeroportuale;

c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

d) concessioni per lo sfruttamento di acque minerali;

e) concessioni di produzione o distribuzione di energia elettrica;

f) concessioni ferroviarie;

g) concessioni di frequenze radiofoniche, radiotelevisive e delle comunicazioni.

2. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 1 da assoggettare all'addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Conseguentemente:

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

Missione 11 – Competitività e sviluppo imprese, programma 8 – Incentivi alle imprese per interventi di sostegno U.d.V. 7.1:

2021

CP: - 20.000.000

CS: - 20.000.000

2023

CP: + 20.000.000

CS: + 20.000.000

Conseguentemente alla Missione 7 – ordine pubblico e sicurezza, programma 5: Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica U.d.V. 5.1:

2021

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

2023

CP: - 10.000.000

CS: - 10.000.000

Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza, programma 3 – Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali – U.d.V. 1.2:

2021

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

2023

CP: - 10.000.000

CS: - 10.000.000

Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell' università e della ricerca scientifica apportare le seguenti variazioni:

Missione 17 - Ricerca e Innovazione, programma 22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicate –
U.d.V. 3.1

2020

CP: + 3.000.000

CS: + 3.000.000

2021

CP: + 3.000.000

CS: + 3.000.000

2022

CP: + 3.000.000

CS: + 3.000.000

Allo stato di previsione dell'Entrata, apportare le seguenti variazioni:

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Imposta sul reddito delle persone fisiche) Unità di voto 1.1.1

2020

CP: + 760.000.000

CS: + 760.000.000

2021

CP: + 760.000.000

CS: + 760.000.000

2022 e successivi

CP: + 760.000.000

CS: + 760.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Imposta sul reddito delle società) Unità di voto 1.1.2

2020

CP: + 214.000.000

CS: + 214.000.000

2021

CP: + 214.000.000

CS: + 214.000.000

2022 e successivi

CP: + 214.000.000

CS: + 214.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Sostitutive) Unità di voto 1.1.3

2020

CP: + 936.000.000

CS: + 936.000.000

2021

CP: + 936.000.000

CS: + 936.000.000

2022 e successivi

CP: + 936.000.000

CS: + 936.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Imposta sul valore aggiunto) Unità di voto 1.1.5

2020

CP: + 260.000.000

CS: + 260.000.000

2021

CP: + 260.000.000

CS: + 260.000.000

2022 e successivi

CP: + 260.000.000

CS: + 260.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti - Registro, bollo e sostitutiva) Unità di voto 1.1.6

2020

CP: -199.000.000

CS: - 199.000.000

2021

CP: - 199.000.000

CS: - 199.000.000

2022 e successivi

CP: - 199.000.000

CS: - 199.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Accisa e imposta erariale sugli oli minerali) Unità di voto 1.1.7

2020

CP: - 270.000.000

CS: - 270.000.000

2021

CP: - 270.000.000

CS: - 270.000.000

2022 e successivi

CP: - 270.000.000

CS: - 270.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Imposte gravanti sui giochi) Unità di voto 1.1.11

2020

CP: + 222.000.000

CS: + 222.000.000

2021

CP: + 222.000.000

CS: + 222.000.000

2022 e successivi

CP: + 222.000.000

CS: + 222.000.000

(Entrate tributarie - Entrate ricorrenti – Altre imposte indirette) Unità di voto 1.1.13

2020

CP: + 13.000.000

CS: + 13.000.000

2021

CP: + 13.000.000

CS: + 13.000.000

2022 e successivi

CP: + 13.000.000

CS: + 13.000.000

Conseguentemente:

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza, programma 5 – Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte, U.d.V. 1.4:

2020

CP: + 534.000.000

CS: + 534.000.000

2021

CP: + 534.000.000

CS: + 534.000.000

2022 e successivi

CP: + 534.000.000

CS: + 534.000.000

Missione 3 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma 6 – Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, U.d.V. 2.4:

2020

CP: + 561.000.000

CS: + 561.000.000

2021

CP: + 561.000.000

CS: + 561.000.000

2022 e successivi

CP: + 561.000.000

CS: + 561.000.000

*Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma 10
Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato - U.d.V. 1.8:*

2020

CP: - 40.000.000

CS: - 40.000.000

*Missione 13 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 8 – Sostegno allo sviluppo
del trasporto, U.d.V. 8.1:*

2020

CP: - 460.000.000

CS: - 460.000.000

Missione: Missione 33 – Fondi da ripartire, programma 1 – Fondi da assegnare, U.d.V. 23.1:

2020

CP: - 3.000.000

CS: - 3.000.000

2021

CP: - 3.000.000

CS: - 3.000.000

2022

CP: - 3.000.000

CS: - 3.000.000

IL GOVERNO

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'M. D'Amico', written over the text 'IL GOVERNO'.

Relazione tecnica

Sez. I

Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

La proposta modifica l'articolo 17, comma 1, prevedendo l'incremento della dotazione del Fondo per la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di 40 milioni di euro annui dal 2020.

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

La proposta normativa assegna una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Disposizione in materia di accise sul gasolio commerciale – Modifica articolo 76

La proposta emendativa stabilisce che i veicoli di classe euro 3 siano esclusi dal beneficio fiscale della riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato in alcune tipologie di automezzi per il trasporto di merci e passeggeri, a decorrere dal 1° luglio 2020 (anziché dal 1° marzo 2020).

Ai fini della stima degli effetti finanziari, tenuto anche conto delle particolari modalità di fruizione del credito (che avviene trimestralmente ed in piccola parte mediante rimborsi diretti), si ritiene che il risparmio atteso stimato nella relazione tecnica alla disposizione che si intende emendare con la presente proposta possa essere ridotto prudentemente di un importo pari a 50 milioni di euro.

Pertanto, dall'attuazione della proposta emendativa in esame derivano minori risparmi di spesa per 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Fringe benefit auto aziendali – Modifica articolo 78

La disposizione, sostitutiva di quella contenuta nell'articolo 78, prevede una modifica nella determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dall'auto aziendale:

- per le auto con emissioni di CO₂ non superiori a 60 g/km è applicata una percentuale pari al 25%
- per le auto con emissioni di CO₂ superiori a 60 g/km e non superiori a 160 g/km è applicata una percentuale pari al 30%
- per le auto con emissioni di CO₂ superiori a 160 g/km e non superiori a 190 g/km è applicata una percentuale pari al 40% per l'anno 2020 e 50% a partire dal 2021
- per le auto con emissioni di CO₂ superiori a 190 g/km è applicata una percentuale pari al 50% per l'anno 2020 e 60% a partire dal 2021

La norma in esame definisce la percentuale di concorrenza del reddito da fringe benefit in base alla quantità di emissione di anidride carbonica. In assenza di informazioni dettagliate sulle tipologie di veicoli, sono state estratte dalla banca dati Vi.Sta 2018, le auto di soggetti con partita IVA ad esclusione delle auto

intestate a enti pubblici non economici. Di seguito la distribuzione per classi di emissione delle nuove immatricolazioni:

Classi CO ₂ g/km	Frequenza	Peso
fino a 60	10.967	1,3%
tra 60 e 160	780.808	93%
tra 160 e 190	33.730	4%
oltre 190	14.612	1,7%
TOTALE	840.117	100%

Dati Vi.Sta 2018

Mediante specifiche elaborazioni, è stato determinato il numero dei veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso ai dipendenti ai quali, in base alle classi di emissioni sopra distribuite, sono stati applicati le percentuali proposte dalla norma.

Si è assunto che i veicoli dati in uso ai dipendenti abbiano una vita media di tre anni, e che aumentino progressivamente le auto con emissioni di CO₂ inferiori a 60 g/km (+5% il primo anno e +10% ciascuno degli anni successivi), che sostituiranno le auto con emissioni più inquinanti.

Sulla base di queste assunzioni e considerando la decorrenza della norma dal primo luglio 2020, si generano i seguenti effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRPEF	1,0	5,3	7,2	5,4	0,5	-4,6
Addizionale Regionale	0,0	0,06	0,29	0,37	0,27	0,00
Addizionale Comunale	0,0	0,03	0,13	0,15	0,09	-0,03
Totale	1,0	5,4	7,6	5,9	0,9	-4,6

in milioni di euro

Rispetto a quanto previsto dall'articolo 78 del disegno di Legge di Bilancio 2020, la proposta normativa genera i seguenti effetti differenziali:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRPEF	-331,6	-354,6	-346,4	-339,5	-338,4	-340,8
Addizionale Regionale	0	-18,3	-18,0	-17,5	-17,2	-17,2
Addizionale Comunale	0	-9,1	-6,8	-6,6	-6,5	-6,5
Totale	-331,6	-382,0	-371,2	-363,6	-362,1	-364,5

in milioni di euro

La proposta emendativa è volta ad escludere dal pagamento dell'imposta sui MACSI i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i manufatti in plastica con singolo impiego adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. Il medesimo emendamento inoltre dispone l'esclusione dal pagamento dell'imposta della plastica riciclata utilizzata per la produzione di manufatti in plastica con singolo impiego e riduce a 0,5 euro al kg l'aliquota di imposta da applicare alla materia plastica, purché non provenga da processi di riciclo, nel cui caso l'imposta non è dovuta. Infine, la proposta normativa prevede che non sia considerato fabbricante il soggetto che produce manufatti in plastica con singolo impiego utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri manufatti in plastica con singolo impiego sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche.

Ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito, la base imponibile dell'imposta viene ridotta di una quota riconducibile ai quantitativi di plastica riciclata utilizzati per la produzione di imballaggi (fonte associazioni di categoria). Prudenzialmente, si assume che tale quota, pari a circa il 28% dei quantitativi di plastica riciclata censiti dal CONAI, aumenti di dieci punti percentuali annui per effetto della proposta emendativa.

Inoltre, al fine di tenere conto dell'esclusione dal pagamento dell'imposta dei dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dei manufatti in plastica con singolo impiego adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali, in assenza di dati puntuali, si riduce prudenzialmente di circa il 25% la base imponibile al netto della quota riconducibile alla plastica riciclata.

Qualora il manufatto sia realizzato allo stesso tempo con materia plastica riciclata e con materia plastica non proveniente da processi di riciclo, si è assunto che l'imposta sia dovuta solo per la quota parte di plastica non riciclata.

Gli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa differenziali rispetto a quelli già stimati per la norma originaria sono i seguenti:

	2020	2021	2022	2023
Imposta di consumo	-767,0	-1.612,9	-1.678,5	-1.752,6
IIDD	0,0	234,8	393,2	302,3
IRAP	0,0	56,8	93,3	69,4
Totale	-767,0	-1.321,3	-1.192,0	-1.380,9

in milioni di euro

Abrogazione articolo 87

La disposizione abroga la misura contenuta nell'articolo 87 in materia di imposta di bollo sui certificati penali.

La misura determina una perdita di gettito pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Graduale recupero dei tagli del decreto legge n. 66/2014 - Art. 98 (Rettifica Fondo di solidarietà comunale).

La norma in esame determina un onere di 85, 829 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, in quanto prevede l'incremento netto per un pari importo della dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016.

Tale onere è determinato da un incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, quale parziale compensazione degli effetti finanziari del disposto del comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge n. 66/2014 sulla predetta dotazione del fondo di solidarietà comunale, nonché dalla riduzione dello stesso fondo di 14,171 milioni di euro annui occorrente a decorrere dall'anno 2020 in conseguenza della minore esigenza di ristoro delle minori entrate TASI ai comuni interessati. Tale ultima modifica, risulta finanziariamente neutrale per i comuni, in quanto la perdita della quota di ristoro di 14,171 milioni di euro è compensata dal maggior gettito derivante ai comuni stessi dall'assoggettamento alla nuova IMU del detentore di abitazioni locate come abitazioni principale precedentemente esclusi dal pagamento della TASI.

La proposta normativa genera un onere differenziale di 100 milioni di euro annui dal 2020 rispetto a quanto previsto dall'articolo 98 del disegno di legge di bilancio.

Fondo Esigenze indifferibili (FEI)

La proposta prevede l'incremento del Fondo di cui all'articolo, comma 200 della legge 190/2014, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 99, comma 2, per 295 milioni di euro.

Modifica Clausola di salvaguardia aumento accise.

La proposta è volta a modificare la clausola di cui all'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre n. 190 del 2014. La predetta modifica comporta maggiori entrate per 868 milioni di euro nell'anno 2021, 732 milioni di euro nell'anno 2022, 1.522 milioni di euro nell'anno 2023 e 1.243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Estromissione agevolata beni soci – art. 87 - bis

La norma ripropone l'estromissione dei beni immobili delle imprese individuali, già prevista dalla legge di Bilancio 2019, e prevede che le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 (60%) ed entro il 30 giugno 2021 per la parte rimanente. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

Dall'analisi dei dati F24, riferiti all'ultima riproposizione di tale disposizione con L. n. 232/2016 e utilizzati anche nella valutazione degli effetti della Legge di Bilancio 2019, risultano i seguenti effetti sul gettito:

	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva	11,2	7,5	0,0	0,0	0,0
IRES/IRPEF	0	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3
IRAP	0	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5
Totale	11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8

in milioni di euro

Considerando l'adesione rilevata dai dati F24 rispetto ai dati della stima indicati nella RT originaria alla, si ritiene coerente ipotizzare un effetto di importo simile a quanto rilevato in sede di valutazione degli effetti ex-post e a quanto indicato nella RT alla Legge di Bilancio 2019.

Di seguito si indicano gli effetti finanziari della proposta in oggetto considerando la disposizione relativa al versamento dell'imposta sostitutiva in due rate nel 2020 (60%) e nel 2021 (40%):

	2020	2021	2022	2023	2024
Imposta sostitutiva	11,2	7,5	0,0	0,0	0,0
IRES/IRPEF	0	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3
IRAP	0	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5
Totale	11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8

in milioni di euro

Modifica rivalutazione beni d'impresa - Modifica articolo 89

La disposizione interviene all'articolo 89 nella parte relativa alla rivalutazione dei beni d'impresa. In particolare, viene prevista una rateizzazione del versamento delle imposte sostitutive in tre annualità, con un ulteriore vantaggio in termini finanziari per i contribuenti il cui importo del versamento sia superiore a 3 milioni di euro.

La modifica genera i seguenti nuovi effetti finanziari:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Imposta sostitutiva	17,7	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0
IRES	0	0	-2,5	-7,6	-5,2	-5,4
IRPEF	0	0	-0,2	-1,0	-0,9	-1,1
IRAP	0	0	-0,7	-2,3	-1,4	-1,4
Totale	17,7	17,7	14,3	-10,9	-7,5	-7,9

in milioni di euro

Rispetto alla stima originaria si hanno i seguenti effetti differenziali:

EFFETTI DIFFERENZIALI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Imposta sostitutiva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	2,5	5,1	-2,4	0,2	-0,2
IRPEF	0,0	0,2	0,8	-0,2	0,2	-0,1
IRAP	0,0	0,7	1,6	-0,9	0,0	0,0
Totale	0,0	3,4	7,5	-3,5	0,4	-0,3

in milioni di euro

IVIE – IVAFE art. 89 - bis

L'ipotesi di modifica normativa prevede l'estensione delle imposte IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) e IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero) agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate.

La stima dell'estensione delle imposte IVAFE e IVIE agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate è stata effettuata sulla base delle analoghe imposte ad oggi vigenti per le sole persone fisiche. In particolare:

- è stato calcolato il peso percentuale dell'IVIE e dell'IVAFAE dovute (al netto dei crediti per analoghe imposte pagate nel paese estero) sul totale degli imponibili (valore immobili e attività finanziarie)

- sono stati individuati i soggetti (società ed enti) che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e che sono quindi tenuti, ai fini del monitoraggio fiscale, alla compilazione del quadro RW.

- le percentuali rilevate per le persone fisiche sono state applicate ai suddetti soggetti (società ed enti) determinando la stima di maggior gettito

- IVIE pari a circa 1,187 milioni di euro
- IVAFE pari a circa 0,018 milioni di euro

La tabella seguente illustra gli effetti finanziari in termini di cassa, con la decorrenza dal 2020.

	2020	2021	2022
IVIE	0	2,077	1,187
IVAFAE	0	0,031	0,018
TOTALE	0	2,108	1,205

in milioni di euro

Modifica dei concessionari Modifiche art. 91

L'emendamento proposto sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 91 e dispone che, al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, **nonché alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale**, negli anni 2019, 2020 e 2021, il reddito complessivo netto dei soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto all'aliquota prevista dall'articolo 77 del medesimo testo unico pari al 24% maggiorata di tre punti percentuali qualora esso derivi da attività svolte sulla base di:

- a) concessioni autostradali;
- b) concessioni di gestione aeroportuale;
- c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- d) concessioni per lo sfruttamento di acque minerali;
- e) concessioni di produzione o distribuzione di energia elettrica;
- f) concessioni ferroviarie;

g) concessioni di frequenze radiofoniche, radiotelevisive e delle comunicazioni”;

In sede di stima, si è proceduto all'individuazione, ove possibile, dei contribuenti interessati dall'intervento normativo. Per tali soggetti, dalle dichiarazioni Redditi 2018, anno di imposta 2017, è stato rilevato il reddito complessivo netto del singolo contribuente, nel caso di trasparenza o partecipazione ad un consolidato fiscale, o il reddito imponibile per le imprese fuori consolidato. L'imponibile così selezionato si stima pari a circa 12,3 miliardi di euro; applicando l'addizionale IRES del 3% si avrebbe un maggior gettito per circa 369,8 milioni di euro per ogni anno dal 2019 al 2021.

Di cassa, con un acconto del 75% e decorrenza dal 2019, l'andamento sarebbe il seguente:

	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	+647,1	+369,8	+369,8	-277,3	0,0

in milioni di euro

Rispetto a quanto previsto dall'articolo 91 del disegno di Legge di Bilancio 2020, la proposta normativa genera i seguenti effetti differenziali:

	2020	2021	2022	2023	dal 2024
IRES	+306,5	+199,5	+199,5	-447,6	-170,3

Sez II

Guardia di Finanza – Simest

La proposta emendativa è volta a rimodulare le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le modifiche intendono aumentare le disponibilità assegnate alla Guardia di finanza nel 2020 per un totale di 20 milioni di euro, per far fronte alle specifiche esigenze manifestate dall'amministrazione connesse ad interventi per il potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso, compensati con una riduzione del medesimo importo sul capitolo relativo alla Simest. Un'operazione di segno opposto è disposta per l'anno 2023. In dettaglio, sono apportate le variazioni alle seguenti Missioni/programmi/capitoli :

Missione 11 – Competitività e sviluppo imprese, programma 8 – Incentivi alle imprese per interventi di sostegno cap. 7298 – Simest

Missione 7 – ordine pubblico e sicurezza, programma 5: Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica cap. 7837 - GdF

Missione 29 – Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza, programma 3 – Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali cap. 7852 - GdF

INGV

La proposta normativa dispone l'incremento per 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 delle risorse assegnate all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) iscritte sul capitolo n. 7736 relativo al "Contributo all'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (ingv) per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimicoetc", programma "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il finanziamento del piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano ai sensi dell'articolo 1, comma 1110 della legge 27 dicembre 2017, numero 205.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative al "Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione" di all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, capitolo 7591 – Missione "Fondi da ripartire", programma "Fondi da assegnare.

Maggiori entrate

Con il "DL Crescita" (articolo 12-quinquies DL n. 34/2019) è stata disposta la proroga al 30 settembre della scadenza dei termini di versamento delle imposte Irpef, Ires e Irap e delle imposte sostitutive collegate all'autoliquidazione per i soggetti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indicatori sintetici di affidabilità (ISA) e per i contribuenti che aderiscono ai regimi forfetari agevolati. I medesimi contribuenti potevano versare il 30 ottobre con una maggiorazione dello 0,4% delle imposte dovute.

La metodologia di elaborazione delle previsioni delle imposte autoliquidate si basa sull'elaborazione dei flussi informativi sui contribuenti e sulle imposte versate a titolo di primo acconto e di saldo e acquisite al 30 agosto di ciascun anno, in assenza di provvedimenti che differiscono le scadenze di versamento.

Queste informazioni sono utilizzate per effettuare la proiezione dei versamenti della seconda rata di acconto dovuti il 30 novembre di ciascun anno al fine di aggiornare le previsioni su base annua delle imposte autoliquidate e delle imposte sostitutive collegate e di effettuare la previsione per gli anni successivi.

Per effetto del posticipo delle scadenze di versamento dei soggetti Isa e dei contribuenti che aderiscono al regime forfetario, quest'anno le previsioni incluse nella Nadef sono state elaborate su una platea di soggetti notevolmente inferiore. In particolare i soggetti che hanno versato Irpef alla scadenza del 30 settembre e del 30 ottobre sono stati oltre 3 milioni pari al 40% del totale, quelli Ires oltre 600 mila pari al 60% del totale e quelli Irap oltre 2 milioni pari al 76 % del totale.

	Frequenze contribuenti risultanti al 30 ottobre (A)	Frequenze contribuenti che hanno versato a settembre e ottobre (B)	(B)/(A)
Irpef	7.989.025	3.223.418	0,40
Ires	1.002.450	604.630	0,60
Irap	2.856.482	2.165.241	0,76

Con il versamento del 30 ottobre scorso si sono completati i versamenti per saldo e primo acconto dell'autoliquidazione Irpef, Ires e Irap e delle imposte sostitutive collegate. L'acquisizione dei suddetti flussi di entrata ha consentito di aggiornare le stime relative alle imposte autoliquidate predisposte in occasione della NadeF (che includono anche la proiezione del secondo acconto), e che – a differenza dell'esercizio precedente – si basano su **tutta la platea dei contribuenti**.

Nel dettaglio partendo dalle informazioni indicate nella delega di versamento, il gettito aggiornato ai versamenti del 30 ottobre è stato integrato delle rate che il contribuente ha dichiarato di versare entro il 16 novembre ottenendo così il dato complessivo di saldo e primo acconto distintamente per Irpef, Ires e Irap. Per l'aggiornamento della stima del secondo acconto sono stati utilizzati i consueti criteri di calcolo: alla prima rata di acconto (determinata considerando anche i versamenti rateali che verranno effettuati fino al mese di novembre) è stato applicato il fattore storico di proiezione (calcolato come media dell'ultimo triennio del rapporto fra secondo acconto e primo acconto).

Nello specifico, l'esercizio di proiezione tiene conto delle minori entrate previste dall'art. 58 del DL 124/2019 (1.460 milioni di euro) che ha rimodulato la prima e la seconda rata di acconto Irpef, Ires e Irap nella misura del 50% ciascuna a partire dal versamento del secondo acconto 2019 per i soggetti ISA e i contribuenti che aderiscono ai regimi forfetari agevolati.

Per l'Irpef si stimano maggiori entrate per 1.205 milioni di euro rispetto alle previsioni NadeF. Per quanto riguarda l'Ires, lo scostamento positivo rispetto alle previsioni è di 43 milioni di euro. Infine l'Irap mostra uno scostamento negativo di -491 milioni di euro. Per le imposte sostitutive, collegate all'autoliquidazione, si registra un risultato positivo di 538 milioni di euro. Le compensazioni risultano in diminuzione rispetto a quanto previsto e comportano un miglioramento di 208 milioni di euro.

Nel complesso, rispetto alle previsioni incluse nella NadeF, i risultati dell'autoliquidazione mostrano uno scostamento positivo di **1.503 milioni di euro al netto delle minori entrate rimodulate per effetto dell'art. 58 del DL 124/2019**.

Autoliquidazione 2019 confronto previsioni e proiezioni (milioni di euro)				
	previsioni NADEF	proiezioni	proiez-prev	
IRPEF	18.734	19.939	1.205	
IRES	31.733	31.776	43	
IRAP	14.859	14.368	-491	
Imposte sostitutive e addizionali	4.826	5.364	538	
Compensazioni	-8.751	-8.543	-208	
Effetto complessivo sui saldi	61.401	62.904	1.503	

Al fine di individuare la quota di maggiori entrate strutturali per l'anno 2020 e successivi, è stato inoltre effettuato il monitoraggio delle voci delle entrate tributarie non considerate nell'autoliquidazione per tutti i comparti della PA (Bilancio dello Stato al netto delle poste correttive ed enti territoriali), utilizzando i flussi di monitoraggio del gettito acquisiti a tutto ottobre.

Sulla base degli ultimi dati disponibili, per le voci d'imposta non comprese nell'autoliquidazione si rileva uno scostamento negativo dalle previsioni di **662 milioni di euro** dovuto principalmente al rallentamento dell'andamento delle ritenute Irpef e alla contrazione delle imposte indirette (fatta eccezione per l'Iva sugli scambi interni che continua a registrare risultati positivi).

Sulla base di questa metodologia si stima un aumento strutturale delle entrate tributarie della PA rispetto alle previsioni della Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 di **841 mln di euro per il 2020 e gli anni successivi** che derivano dal saldo tra il risultato positivo dell'autoliquidazione (+1.503 milioni) e l'esito del monitoraggio sulle altre voci di entrata (-662 milioni).

La tabella seguente riporta il risultato sulle entrate della Pa per i diversi livelli di governo.

Confronto Proiezioni-Previsioni			
	Proiezione a tutto Dic	Previsioni Nadef 2019	Δ
<i>(dati in milioni di euro)</i>	(a)	(b)	(a-b)
Totale Entrate	507.207	506.366	841
Totale BdS	467.706	466.070	1.636
Totale Dirette	248.595	246.985	1.610
Totale Indirette	219.111	219.085	26
Imp territoriali	75.130	75.691	-561
Poste correttive compresi ruoli (*) (**)	-35.629	-35.395	-234

(*) le poste correttive nettizzano il gettito

(**) per i ruoli la proiezione considera 300 mln di maggiori entrate rispetto alla Nadef

Al bilancio dello Stato sono apportate le modifiche alle pertinenti unità di voto dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in coerenza con le risultanze illustrate.

Centrale per la progettazione delle opere pubbliche

La proposta, inoltre, prevede la riduzione di 40 milioni di euro per l'anno 2020 relativi alla "Spese connesse all'istituzione, al funzionamento e alle attività della centrale per la progettazione delle opere pubbliche" del programma « Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato » nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio

e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale

L'emendamento dispone, infine, in relazione all'anticipazione di risorse disposta per il 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale con emendamento al decreto legge n. 124 del 2019, la riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa della Missione 13 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 8 – Sostegno allo sviluppo del trasporto, U.d.V. 8.1, per un importo di 460 milioni di euro nell'anno 2020.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



OK

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

4 DIC. 2019



Prospetto riepilogativo oneri e coperture Emendamento

	SNF										IND									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
Risorse emendamento	1.661,7	1.942,1	1.781,8	1.890,0	1.911,5	1.910,8	1.642,3	1.942,1	1.781,8	1.890,0	1.911,5	1.910,8								
e Revisione gettito a autoliquidazione	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0	841,0								
s Trasferimenti RFI	-460,0						-460,0													
e IVE e IVAFE		2,1	1,2	1,2	1,2	1,2		2,1	1,2	1,2	1,2	1,2								
e Revisione misura concessionari (add. 3% e estensione concessionari)	306,5	199,5	199,5	-447,6	-170,3	-170,3	306,5	199,5	199,5	-447,6	-170,3	-170,3								
s Centrale di progettazione	-40,0						-20,6													
s Rimodulazione c. 1072 - Simest		-20,0		20,0				-20,0		20,0										
s Riduzione Fondo perenti MEF	-3,0	-3,0	-3,0				-3,0	-3,0	-3,0											
e Rivalutazione beni di impresa - rimodulazione rate (art. 89)		3,4	7,5	-3,5	0,4	-0,3		3,4	7,5	-3,5	0,4	-0,3								
e Estromissione agevolata beni ai soci	11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8	-3,8	11,2	5,1	-2,4	-3,1	-3,8	-3,8								
e Revisione accise (art. 2)		868,0	732,0	1.522,0	1.243,0	1.243,0		868,0	732,0	1.522,0	1.243,0	1.243,0								
Oneri emendamenti	-1.661,6	-1.941,3	-1.781,2	-1.889,5	-1.908,0	-1.910,4	-1.642,2	-1.921,9	-1.761,8	-1.870,1	-1.888,6	-1.891,0								
e Revisione imposta plastica (art. 79)	-767,0	-1.321,3	-1.192,0	-1.380,9	-1.380,9	-1.380,9	-767,0	-1.321,3	-1.192,0	-1.380,9	-1.380,9	-1.380,9								
e Revisione fringe benefit auto aziendali (art. 78)	-331,6	-382,0	-371,2	-363,6	-362,1	-364,5	-331,6	-382,0	-371,2	-363,6	-362,1	-364,5								
s Comuni - Incremento FSC	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0								
s Fondo affitti	50,0	50,0	50,0				50,0	50,0	50,0											
s Agevolazioni accisa gasolio autotrasportatori con mezzi euro 3 - decorrenza 1° luglio (art-76)	50,0						50,0													
s Vigili del Fuoco - armonizzazione	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6								
s Rimodulazione c. 1072 - GdF		20,0		-20,0				20,0		-20,0										
s Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia	3,0	3,0	3,0				3,0	3,0	3,0											
e Soppressione modifica esenzione bollo certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale - Introduzione dell'imposta di bollo a 2,4 euro per foglio (art. 87)	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0								
s Fondo esigenze indifferibili	295,0						295,0													
Saldo emendamento	0,1	0,8	0,6	0,5	3,5	0,4	0,1	20,2	20,0	19,9	22,9	19,8								

07. 1000